



Deliberazione n. 0002406 del 10/11/2020 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

Oggetto: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO, PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA MAXILLO – FACCIALE, DA PARTE DELL'EQUIPE MEDICA DELLA S.C. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE – PRESIDIO SAN PAOLO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO–SCADENZA 31/12/2021 (RICAVO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 3.000,00 COMPLESSIVI)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo", nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo - Integrato con le attività dell'area territoriale afferita dall'Ex ATS";

Vista la convenzione approvata con deliberazione n. 985 del 27/06/2018, per prestazioni specialistiche di Chirurgia Maxillo-facciale a favore di pazienti pediatrici affetti da malformazioni facciali e cranio facciali primarie e/o secondarie da parte del personale medico della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo, scaduta il 31.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dalla Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con nota del 11.02.2020, di rinnovare la convenzione alle medesime condizioni precedenti;

Richiamata la deliberazione n. 1195 del 03.06.2020 avente ad oggetto "Rinnovo rapporti convenzionali tra l' ASST Santi Paolo e Carlo e strutture pubbliche e private, per prestazioni sanitarie in regime di solvenza, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi di rito per l'anno 2020";

Preso atto del nulla osta espresso dalla Direzione Medica di Presidio con nota del 14.04.2020 agli atti d'ufficio, e valutate le esigenze di servizio;

Atteso che l'attività di cui al presente accordo sarà svolta, in orario di servizio, mediante accessi concordati tra le parti, in fasce orarie definite dal Responsabile della S.C., previa verifica che queste non limitino in alcun modo l'attività istituzionale della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale-Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo;



Considerato che per l'attività di collaborazione prestata la Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico provvederà a versare all'ASST Santi Paolo e Carlo, i compensi indicati all'art. nr. 3 del testo di convenzione allegato;

Dato atto che in base alla rilevazione storicizzata dell'anno 2019 le prestazioni in interesse hanno determinato un ricavo di Euro 1.764,00;

Visto il testo di convenzione, allegato e parte integrante del presente atto;

Ritenuto di incaricare allo svolgimento dell'attività, di che trattasi, il personale medico che ha optato, ai sensi del D.Lgs. 2.03.2000, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, per il rapporto esclusivo con l'ASST;

Visto il testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

Richiamata la deliberazione n. 250 del 19.02.2020 avente per oggetto "Approvazione allocazione costi anno 2020 per pagamento attività libera professione personale dipendenti e strutturati sui conti economici gestiti dalla S.C. Direzione Medica di Presidio – Attività Libero Professionali dell'ASST Santi Paolo e Carlo";

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: " Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1";

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rinnovare, fino al 31/12/2021, la convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, il cui testo è allegato e parte integrante del presente atto, per prestazioni specialistiche di Chirurgia Maxillo-facciale a favore di pazienti pediatrici affetti da malformazioni facciali e cranio facciali primarie e/o secondarie;
2. di dare atto che l'attività di cui al presente accordo è svolta, in orario di servizio, da parte di personale medico della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo;
3. di introitare, le somme derivanti dall'attività di Chirurgia Maxillo-facciale, di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa in Euro 1.000,00 al conto economico. 4B020900 denominato "ricavi per prestazioni in convenzione a soggetti pubblici in orario di servizio a ATS/ASST/Fondazioni della Regione" del bilancio per l'esercizio 2020, CdR MKT;
4. di introitare, le somme derivanti dall'attività di Chirurgia Maxillo-facciale, di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa in Euro 2.000,00 al conto economico. 4B020900



denominato “ricavi per prestazioni in convenzione a soggetti pubblici in orario di servizio a ATS/ASST/Fondazioni della Regione” del bilancio per l’esercizio 2021, CdR MKT;

5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di Chirurgia Maxillo-facciale, ferma restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..

Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 1.000,00 I	4B020900 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione in orario Servizio a ATS/ASST/Fondazioni della Regione	103030290		2020
€ 2.000,00 I	4B020900 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione in orario Servizio a ATS/ASST/Fondazioni della Regione	103030290		2021

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Vanessa Merchan

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 14 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA
MAXILLO-FACCIALE

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudinì n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

E

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso detta sede,

PREMESSO

- che la Fondazione ha chiesto la collaborazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo per l'effettuazione di prestazioni di consulenza specialistica di Chirurgia Maxillo-facciale al fine di trattare pazienti pediatrici affetti da malformazioni facciali e cranio facciali primarie e/o secondarie;
- che da parte della S.C. Chirurgia Maxillo – Facciale è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa

con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'ASST Santi Paolo e Carlo, a seguito di specifica richiesta della Fondazione, si impegna a proseguire per il biennio 2020-2021, la collaborazione per l'espletamento di consulenze di Chirurgia Maxillo-facciale al fine di trattare pazienti pediatrici affetti da malformazioni facciali e cranio facciali primarie e/o secondarie seguiti dalla UOC Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia della Fondazione medesima.

Art. 2 – Modalità Organizzative

La collaborazione in parola sarà resa in orario di servizio, dal personale medico della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo, mediante accessi concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Chirurgia Maxillo-facciale – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 3 – Compensi

La Fondazione, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa fatturazione, euro 72,00 per ogni ora o frazione di ora maggiore della metà.

La rilevazione dei tempi chirurgici verrà calcolata dal primo operatore, che valuterà anche i tempi come frazione di ora, come indicato in apposito registro di verbale operatorio dallo stesso compilato.

Tali fogli rilevazione verranno controfirmati per approvazione dal Direttore della UOC Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia della Fondazione.

A tal fine la predetta UOC Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia della Fondazione, comunicherà mensilmente all'Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con UNIMI, Comitato Etico e Libera Professione dell'ASST Santi Paolo e Carlo

(e-mail: ufficio.alp@asst-santipaolocarlo.it), l'avvenuta prestazione, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico della Fondazione, della quale sarà parte integrante.

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente; il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni data di ricevimento fattura, in deroga al D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 5 – Disposizioni varie

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e la Fondazione.

Art. 6 – Coperture assicurative

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

La Fondazione, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 679/2016)

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Quanto alla nomina del Responsabile del Trattamento, si farà riferimento all'allegato 1 della presente convenzione, parte integrante e sostanziale della stessa.

Per quanto alle prescrizioni a carico dello stesso, varrà l'allegato 2, anch'esso parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 8 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico e di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice etico e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla Lg. 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 9 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo,

La convenzione potrà essere prorogata o rinnovata alla scadenza, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi con raccomandata R.R..

Art. 10 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 11 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione, corrisposta in modo virtuale. Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005. In ottemperanza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ezio Belleri

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3. L'ASST Santi Paolo e Carlo si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.
4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.
5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, Fondazione, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, l'ASST Santi Paolo e Carlo, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.
8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.
9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il

Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

10. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.
11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.
12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.
13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.
14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

Allegato 2

Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni passive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
 - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
 - f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
 - g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
 - h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.

Inoltre, in ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro alle seguenti istruzioni:

- i) vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di

- controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- j) verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
 - k) verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
 - l) relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - m) procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
 - n) verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - o) nel processo di autenticazione, prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno semestrale;
 - p) fornire istruzioni per non consentire che due o più Incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
 - q) fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici nonché i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi sia durante che dopo l'orario di lavoro;
 - r) effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
 - s) proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
 - t) aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
 - u) adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli Interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
 - v) nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, deve: individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento; periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;

identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro; identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casseforti, ecc.); prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni; verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;

- w) non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
- x) riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
- y) limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.